

GAR: Regolamento sugli apparecchi a gas (Regolamento (UE) 2016/426), spiegato

Il regolamento sugli apparecchi a gas impone agli apparecchi che bruciano combustibili gassosi, e ai loro accessori, di rispettare i requisiti essenziali e di funzionare in sicurezza; gli obblighi ricadono su fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 21 aprile 2018, in sostituzione della direttiva 2009/142/CE.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2016/426	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	20 aprile 2016	Si applica dal	21 aprile 2018
Modificato da	Regolamento (UE) 2024/2748	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare direttamente il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che lo elenca nell'allegato I.
CELEX	32016R0426		

Date principali

9 marzo 2016	Il regolamento (UE) 2016/426 è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sostituisce la direttiva 2009/142/CE con un regolamento direttamente applicabile, allineato al nuovo quadro legislativo	titolo e blocco delle firme dopo l'art. 46
20 aprile 2016	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 81 del 31 marzo 2016	art. 46, par. 1
21 ottobre 2016	Si applicano l'articolo 4 sulle condizioni di alimentazione del gas, gli articoli da 19 a 35 sugli organismi notificati, l'articolo 42 sul comitato e l'allegato II	art. 46, par. 2, lettera a)
21 ottobre 2017	Termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, secondo l'allegato II	art. 4, par. 1 e allegato II
21 marzo 2018	Si applica l'articolo 43, paragrafo 1: gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni e le notificano alla Commissione	art. 43, par. 1 e art. 46, par. 2, lettera b)
21 aprile 2018	Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 2009/142/CE è abrogata; gli apparecchi e gli accessori conformi alla direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e, per gli apparecchi, messi in servizio	art. 44, art. 45 e art. 46, par. 2
15 marzo 2019	Entra in vigore il decreto danese n. 236 del 13 marzo 2019: la disposizione sanzionatoria del decreto n. 239/2018 è riformulata come § 47, stk. 1, che punisce con un'ammenda le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32 o del § 38 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, e 39, paragrafo 2 del regolamento	§ 1, nr. 5
28 novembre 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 40 bis a 40 sexies) e due definizioni sono aggiunte all'articolo 2	art. 4 e art. 7
29 maggio 2026	Si applicano le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748	art. 7
30 maggio 2026	Entra in vigore il decreto danese n. 485 del 28 maggio 2026: il decreto n. 239/2018 è ricondotto alla legge sulla sicurezza del gas (testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026), Erhvervsstyrelsen sostituisce ovunque Sikkerhedsstyrelsen, un nuovo § 45, stk. 2 richiede l'informazione e l'etichettatura del bene rilevante per la crisi in danese o in inglese, e la disposizione sulle ammende è estesa a tale obbligo e all'articolo 40 quater, paragrafi 5 e 7	§ 1, da nr. 1 a nr. 6, e § 2

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Progetti e fabbrichi gli apparecchi in modo che funzionino in sicurezza e non presentino pericoli per le persone, gli animali domestici o i beni quando sono normalmente utilizzati, e gli accessori in modo che assolvano la loro funzione una volta incorporati, rispettando i requisiti essenziali dell'allegato I su analisi dei rischi, materiali, progettazione e costruzione, emissione di gas incombusto, accensione, combustione e monossido di carbonio, uso razionale dell'energia, temperatura e contatto con alimenti e acqua potabile. art. 5, art. 7, par. 1 e allegato I
- Rediga la documentazione tecnica dell'allegato III con un'analisi dei rischi, disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d'uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE, e sottoponga l'apparecchio o l'accessorio all'esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F oppure, per singole unità o piccole quantità, con il modulo G.
art. 7, par. 2, art. 14 e allegato III, punto 1.3
- Effettui un'analisi dei rischi dell'apparecchio o dell'accessorio per individuare i rischi che presenta e i requisiti essenziali dell'allegato I applicabili, e la registri nella documentazione tecnica.
art. 7, par. 2 e allegato III, punto 1.3
- Rediga la documentazione tecnica dell'allegato III: disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate, calcoli, rapporti di prova, istruzioni di installazione e d'uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE. art. 7, par. 2 e allegato III, punto 1.3
- Sottoponga l'apparecchio o l'accessorio all'esame UE del tipo (modulo B) presso un unico organismo notificato di Sua scelta, in combinazione con il modulo C2, D, E o F, oppure utilizzi il modulo G per singole unità o piccole quantità. art. 14 e allegato III
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione, e apponga la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione.
art. 7, par. 2, art. 15, art. 17, par. 3 e allegato V
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato V, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione.
art. 7, par. 2, art. 15 e allegato V
- Apponga la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione.
art. 7, par. 2, art. 16 e art. 17, par. 3
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al certificato di esame UE del tipo e ai suoi allegati, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchio o dell'accessorio; il certificato stesso ha una validità massima di 10 anni.
art. 7, par. 3 e allegato III, punti 1.6 e 1.9
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche cui si fa riferimento, informi l'organismo notificato delle modifiche del tipo approvato e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esami i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. art. 7, par. 4 e allegato III, punto 1.7
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche cui si fa riferimento, e informi l'organismo notificato delle modifiche del tipo approvato. art. 7, par. 4 e allegato III, punto 1.7

- Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. art. 7, par. 4
- Contrassegni l'apparecchio o l'accessorio con un numero di tipo, di lotto o di serie e con le iscrizioni dell'allegato IV: il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo postale di contatto, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell'apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un'installazione corretta e sicura, apposti in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell'immissione sul mercato. art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 18 e allegato IV
- Corredi ogni apparecchio di istruzioni di installazione per l'installatore, di istruzioni d'uso e di manutenzione per l'utilizzatore e di avvertenze sull'apparecchio e sul suo imballaggio che indichino il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell'apparecchio e le restrizioni d'uso, in una lingua determinata dallo Stato membro; corredi ogni accessorio, o ogni lotto consegnato a un unico utilizzatore, di una copia della dichiarazione di conformità UE contenente le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione. art. 7, par. 7 e allegato I, punti da 1.5 a 1.7
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non sia conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. art. 7, par. 8
- Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che l'autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e sia in grado di individuare i Suoi fornitori e clienti per 10 anni dopo ogni fornitura. art. 7, par. 9 e art. 12
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi. art. 7, par. 9
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. art. 12

Rappresentante autorizzato

- Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. art. 8, par. 2
- Agisca solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti che svolge per suo conto. art. 8, par. 1 e art. 8, par. 2
- Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchio o dell'accessorio. art. 8, par. 2, lettera a)
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del Suo mandato. art. 8, par. 2, lettere b) e c)
- Non assuma l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione della domanda di esame UE del tipo e gli obblighi di marcatura CE e di dichiarazione dei moduli di produzione. art. 8, par. 1 e allegato III, punti 1.10 e 2.5
- Se l'organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE. art. 17, par. 3
- Sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. art. 12

Importatore

- Immetta sul mercato solo apparecchi e accessori conformi e, prima di farlo, verifichi che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità di cui all'articolo 14, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza o, per un accessorio, la copia della dichiarazione di conformità UE, e rispettato i requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità.
art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un indirizzo postale di contatto sull'apparecchio o sull'accessorio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di apparecchi e alle autorità. art. 9, par. 3
- Si assicuri che l'apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e che l'accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi. art. 9, par. 4
- Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi commercializzati, esamini i reclami e tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. art. 9, par. 5 e art. 9, par. 6
- Finché un apparecchio o un accessorio è sotto la Sua responsabilità, faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali.
art. 9, par. 5
- Se i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli apparecchi e gli accessori commercializzati, esamini i reclami, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. art. 9, par. 6
- Se un apparecchio o un accessorio da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 9, par. 7
- Conservi per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornisca le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l'autorità comprende, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni. art. 9, par. 8, art. 9, par. 9 e art. 12
- Conservi una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 9, par. 8
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi. art. 9, par. 9
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. art. 12
- Se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7. art. 11

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agisca con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato i propri requisiti di identificazione, di iscrizione e di indirizzo; trattenga i prodotti non conformi e, se presentano un rischio, ne informi il fabbricante o l'importatore e le autorità. art. 10, par. 1 e art. 10, par. 2
- Prima di mettere a disposizione un accessorio, verifichi che rechi la marcatura CE e sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE con le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione in una lingua comprensibile ai fabbricanti di apparecchi. art. 10, par. 2
- Faccia in modo che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. art. 10, par. 3
- Se un apparecchio o un accessorio da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 10, par. 4
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperi alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni. art. 10, par. 5 e art. 12
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi degli apparecchi o degli accessori da Lei messi a disposizione. art. 10, par. 5
- Sia in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito prodotti e quelli cui Lei ne ha forniti. art. 12
- Se vende con il proprio nome o marchio oppure modifica un apparecchio o un accessorio in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante. art. 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli apparecchi e gli accessori che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, esigono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, le iscrizioni dell'allegato IV o il numero dell'organismo notificato mancanti, una dichiarazione di conformità UE non redatta correttamente o che non accompagna un accessorio, una documentazione tecnica incompleta o l'identificazione mancante del fabbricante o dell'importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della produktloven (testo consolidato n. 22 dell'8 gennaio 2026), che lo elenca nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, con il potere di prelevare campioni di prodotti, emanare divieti temporanei, ordinare avvertenze, ritiro o richiamo, ordinare la rimozione di una marcatura CE illecita e vietare o distruggere i prodotti non conformi; le violazioni sono punite con ammende e, in circostanze aggravanti quali il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a fini di lucro, con la reclusione fino a 2 anni. Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018, § 47, come riformulato dal decreto n. 236 del 13 marzo 2019 ed esteso dal decreto n. 485 del 28 maggio 2026, punisce separatamente con un'ammenda, salvo che sia dovuta una pena più grave ai sensi di altra legge, le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32, del § 38 e del § 45, stk. 2 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, 39, paragrafo 2 e 40 quater, paragrafi 5 e 7 del regolamento, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese (§ 48). Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in danese e una dichiarazione di conformità UE in danese o in inglese e affida a DANAK la valutazione degli organismi notificati. Dal 30 maggio 2026, il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un'estensione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese.

art. 43, art. 37, art. 39 e art. 40; § 2, stk. 1, nr. 41, § 9, §§ da 12 a 16 e § 37; §§ da 41 a 45, § 47 e § 48; § 1, nr. 5; § 1, da nr. 4 a nr. 6

Lista di controllo

1. Verifichi che il prodotto bruci un combustibile gassoso per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d'aria, il riscaldamento d'ambiente, la produzione di acqua calda, l'illuminazione o il lavaggio, oppure sia un bruciatore, un corpo di riscaldamento o un accessorio per un tale apparecchio, e che non sia specificamente progettato per un uso industriale, aeronautico, ferroviario o di laboratorio escluso (articoli 1 e 2).
2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio, modificare il prodotto o utilizzare l'apparecchio per scopi propri lo rende fabbricante (articoli 2 e 11).
3. Verifichi i tipi di gas e le pressioni di alimentazione comunicati da ciascuno Stato membro in cui vende e progetti l'apparecchio per le giuste famiglie di gas, i giusti gruppi e le giuste pressioni, riportando la marcatura della categoria dell'apparecchio e la pressione di alimentazione nominale (articoli 1, paragrafo 2, e 4, allegato II e allegato IV).
4. Individui le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che riguardano il prodotto ed effettui l'analisi dei rischi rispetto ai requisiti essenziali dell'allegato I, compresi emissione di gas incombusto, accensione, combustione, monossido di carbonio, temperatura e uso razionale dell'energia (articolo 13 e allegato I).
5. Compili la documentazione tecnica dell'allegato III e presenti la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato, quindi scelga il modulo della fase di produzione C2, D, E o F oppure il modulo G per singole unità o piccole quantità (articolo 14 e allegato III).
6. Rediga la dichiarazione di conformità UE dell'allegato V per ciascun modello, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione, e per gli accessori includa le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione (articolo 15).
7. Apponga la marcatura CE, il numero di identificazione dell'organismo notificato e le ultime due cifre dell'anno, oltre al numero di tipo o di serie e alle iscrizioni dell'allegato IV, prima dell'immissione sul mercato (articoli 17 e 18).
8. Fornisca istruzioni di installazione, istruzioni d'uso e di manutenzione e avvertenze nella lingua richiesta, in Danimarca in danese, e invii una copia della dichiarazione di conformità UE con ciascun accessorio (articolo 7, paragrafo 7 e allegato I, punti da 1.5 a 1.7).
9. Conservi per 10 anni la documentazione tecnica, il certificato di esame del tipo e la dichiarazione, monitori la validità decennale del certificato e predisponga le procedure di azione correttiva, di notifica e di rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni (articoli 7, paragrafi 3 e 8, 9, paragrafo 8, 12 e allegato III, punti 1.6 e 1.9).
10. Se si avvale di un'autorizzazione di emergenza che la Commissione ha esteso a tutta l'Unione, ricordi che dal 30 maggio 2026 il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un'estensione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese (articolo 40 quater, paragrafo 2; decreto n. 239/2018, § 45, stk. 2).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0426-20260529>
2. Regolamento (UE) 2016/426 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0426 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0426>
4. Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I, punto 63 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
7. Regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), schede di orientamento, domande e risposte e comunicazioni degli Stati membri sul gas (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/gas-appliances-sector/gas-appliances-regulation_en
8. Gasapparatforordning og EU-vejledning (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/gasapparatforordning-og-eu-vejledning>
9. CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/vejledninger/ce-godkendelse-gasapparater-og-udstyr>
10. Produktloven og bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/gas-produkter/love-og-regler/bekendtgørelse-om-sikkerhed-gasmateriel>
11. Sikkerhedsstyrelsen, dal 1° gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, BEK nr. 239 af 23. marts 2018 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/239>
14. Bekendtgørelse nr. 236 af 13. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/236>
15. Bekendtgørelse nr. 485 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/485>
16. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og rørledninger til gas (gassikkerhedsloven), LBK nr. 257 af 9. februar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/257>
17. Lov om produkter og markedsovervågning, lov nr. 799 af 9. juni 2020, § 43 che trasferisce le apparecchiature a gas dalla gassikkerhedsloven alla produktloven (Retsinformation) —

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/799>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/gar/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.